

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1281/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2013

che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2014 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

assegnazione basata sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

(6) A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2014 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2013.

considerando quanto segue:

(7) Per un utilizzo ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito restrizioni quantitative sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(8) A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l'operatore interessato può dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2015, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.

(2) A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.

(3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2014 siano adottate prima che inizi l'anno contingenziale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

(4) Le misure adottate negli anni precedenti, quali quelle del regolamento di esecuzione (UE) n. 1163/2012 della Commissione⁽²⁾, si sono dimostrate soddisfacenti ed è quindi opportuno adottare regole analoghe per il 2014.

(5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2014.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1163/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2013 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (GU L 336 del 18.12.2012, pag. 22).

